



Repertorio n° 260832

Raccolta n° 71667

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre
(21 dicembre 2021)

alle ore sedici e minuti dieci.

In Alba Adriatica, nel mio studio.

Avanti a me Dottor BIAGIO CIAMPINI, Notaio in Alba Adriatica, con studio in Piazza del Popolo n.c. 26, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

Sono presenti:

- MARCHIONNI GIUSEPPE, nato a Giulianova il 29 novembre 1954 ed ivi residente, via F. Parri n.c. 16, codice fiscale dichiarato MRC GPP 54S29 E058P;

- STAFFILANO ERIKA, nata a Giulianova il 15 gennaio 1983 ed ivi residente, via Sorrento n.c. 1, codice fiscale dichiarato STF RKE 83A55 E058H;

- D'ANGELO EDOARDO, nato a Giulianova il 3 febbraio 1956 ed ivi residente, via Curiel n.c. 28, codice fiscale dichiarato DNG DRD 56B03 E058A;

- CILIBERTI SOCCORSA LOREDANA, nata a San Severo il 31 agosto 1966, residente in Giulianova, via Santa Lucia n.c. 8, codice fiscale dichiarato CLB SCR 66M71 I158E;

- TIENGO MORENO, nato a Giulianova il giorno 11 luglio 1956 ed ivi residente, via Galvani n.c. 63, codice fiscale dichiarato TNG MRN 56L11 E058Y;

i quali intervengono al presente atto quali soci dell'Associazione non riconosciuta "CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI ONLUS", con sede in Giulianova Via G. Galilei n. 377 presso la sede della Polisportiva Amicacci, Partita Iva 00972040679.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di assistere, elevandone verbale alla riunione dell'assemblea regolarmente convocata da legge e da Statuto giusta avvisi consegnati in data 11 dicembre 2021, della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del nuovo Statuto dell'associazione in sostituzione del precedente;
2. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea il signor Marchionni Giuseppe - Presidente, generalizzato come in comparsa, il quale constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio oltre esso stesso comparente gli altri associati signori Staffilano Erika, D'Angelo Edoardo, Ciliberti Soccorsa Loredana e Tiengo Moreno, come sopra generalizzati, mentre risulta assente giustificata la signora Bernini Patrizia;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

Registrato a Giulianova
in data 28/12/2021
n° 6604
serie 1T
Euro 0,00

no e commette a me Notaio le funzioni da Segretario.

A questo punto il Presidente dà avvio ai lavori relativi all'ordine del giorno.

1. Approvazione del nuovo statuto associativo in totale sostituzione del precedente.

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente all'assemblea che vi è la necessità di modificare il vigente Statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e per poter richiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

A tal fine propone all'assemblea di abrogare, con efficacia dall'iscrizione dell'associazione nel citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il vigente Statuto Sociale e di adottare in sua sostituzione, sempre con efficacia dall'iscrizione dell'associazione nel citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, lo Statuto messo a disposizione presso la sede dell'Associazione e consegnata copia a ciascun associato, conforme alla normativa degli Enti del Terzo Settore di cui al citato D.Lgs. 117/2017 e di modificare, conseguentemente, sempre con efficacia dall'iscrizione dell'associazione nel citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione da "CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI ONLUS" a "CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI - ETS".

Indi dà lettura ai soci di tutti gli articoli del nuovo Statuto, proponendone l'approvazione e la contestuale sostituzione al precedente, così che quest'ultimo resti definitivamente abrogato.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

- di abrogare integralmente, con efficacia dall'iscrizione dell'associazione nel citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, lo statuto vigente;

- di adottare in sua sostituzione, sempre con efficacia dall'iscrizione dell'associazione nel citato Registro, lo Statuto messo a disposizione presso la sede dell'Associazione e consegnata copia a ciascun associato, conforme alla normativa degli Enti del Terzo Settore di cui al citato D.Lgs. 117/2017, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", debitamente vidimato ai sensi di legge, e contenente la nuova denominazione "CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI - ETS" che l'associazione adotterà con la sua iscrizione nel citato Registro.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore sedici e minuti trentotto.

I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A" - Statuto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

I componenti dichiarano che nel patrimonio dell'associazione

"CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI ONLUS" vi sono i seguen-

ti beni mobili registrati:

- autovettura FORD TRANSIT TOURNEO, telaio: WF0SXXBDFS8G86087, targata: DR013RV, potenza: Kw. 81,00;
- furgone NISSAN F4ACA6, telaio: VSKF4ACA6UY588316, targato: DA878FK, potenza: Kw. 74,00, portata: Kg. 950;
- motociclo KWANG YANG, telaio: RFBS4101021107128, targato: BM59983, potenza: Kw. 14,00;

per i quali si chiede la voltura a favore della nuova denominazione "CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI - ETS" con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 78 della legge 89/1913.

Si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Ai sensi e per le finalità di cui ai Decreti Legislativi 21 novembre 2007 n. 231 e 20 febbraio 2004 n. 56 (normativa antitiriciclaggio e antiterrorismo) e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente al GDPR di seguito "Normativa Applicabile"), le parti dichiarano quanto segue:

- il signor Marchionni Giuseppe di essere pensionato;
- la signora Staffilano Erika di essere operaia;
- il signor D'Angelo Edoardo di essere impiegato;
- la signora Ciliberti Soccora Loredana di essere libero professionista;
- il signor Tiengo Moreno di essere pensionato.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della "Normativa Applicabile", le parti dichiarano di essere state edotte da me notaio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, delle finalità del trattamento dei dati in mio possesso, delle modalità del loro trattamento, della loro comunicazione e diffusione, dei diritti dell'interessato.

All'uopo le parti espressamente autorizzano me notaio all'utilizzo dei loro dati, anche particolari (ex art. 9 del GDPR), necessari per il corretto svolgimento del mio ministero.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 78 della legge 89/1913.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e su mie istruzioni e parte a mano da me Notaio e da me letto, ai comparenti che, a mia domanda lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono essendo le ore sedici e minuti cinquantacinque.

Occupi due fogli per sei intere facciate e quanto fin qui

della settima facciata.

Firmato in originale:

= MARCHIONNI GIUSEPPE =

= ERIKA STAFFILANO =

= D'ANGELO EDOARDO =

= SOCCORSA LOREDANA CILIBERTI =

= TIENGO MORENO =

= = CIAMPINI BIAGIO NOTAIO = =

Dott. BIAGIO CIAMPINI

N O T A I O

Trav.Corso Adraitico,84 - Tel. 0861 840057 - Fax 0861 842292
64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)



NOTAIO
BIAGIO CIAMPINI

STATUTO

"CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI - ETS"

Ente del Terzo Settore

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97 e D. Lgs. 117/2017 s.m.i, l'Associazione non riconosciuta - Ente del Terzo Settore - denominata **"CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI - ETS"**, con sede in Giulianova, via G. Galilei n. 377, presso la sede della Polisportiva Amicacci.

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, l'associazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le attività istituzionali nei seguenti settori:

- . richiamare l'interesse pubblico e privato sulle problematiche legate alla disabilità fisica;

- . diffondere la cultura del rispetto del disabile, eliminando le barriere architettoniche e psicologiche che ne ostacolano la completa integrazione nella società civile;

- . contribuire in tale ottica al perseguimento dei fini sportivi propri della "Polisportiva Amicacci" in guisa da far conoscere le enormi potenzialità anche sportive di cui dispongono i disabili;

- . contribuire con la "Polisportiva Amicacci" all'organizzazione del Torneo Internazionale di Basket in Carrozzina, al fine specifico di favorire l'integrazione tra culture diverse ed accrescere la consapevolezza dell'importanza della conoscenza delle lingue straniere, specie in relazione ai giovani e alle istituzioni;

- . accogliere, istruire ed avviare al mondo del lavoro ragazzi disabili provenienti da aree geopolitiche svantaggiate. L'Associazione potrà inoltre attivare iniziative per istituire forme di integrazione e collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, Fondazioni, Imprese e Centri di Studio che perseguono finalità coincidenti, anche parzialmente, con gli scopi propri.

Per il raggiungimento di tali scopi le strutture sociali potranno essere utilizzate come punto di ritrovo o sede di incontri con la collettività per trattare le dette tematiche.

In particolare l'associazione potrà organizzare o contribuire ad organizzare convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari ed attività similari al fine approfondire tali tematiche con le Scuole e le Università.

Sempre in tale ottica l'Associazione potrà curare la pubblicazione - a mezzo stampa ovvero mediante diffusione sulla rete internet - di riviste, articoli, relazioni specifiche, nel rispetto delle normative sul diritto d'autore.

L'Associazione, ai propri fini, contribuirà con la "Polisportiva Amicacci" alla gestione del sito internet "www.amicacci.it", potendo altresì acquisire altri domini internet per la diffusione e la conoscenza delle attività associative.

Atto n° 71667 All "A"

Presso le strutture dell'Associazione potranno altresì essere attivati iniziative e servizi di utilità sociale, privi di fini di lucro.

Il presente statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati.

1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse ;
2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
5. l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
6. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
7. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"(di cui all'art. 10, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460).

D. Lgs. 117/17

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'iscrizione al RUNTS

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica sta-

tutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve

essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione esercita in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 comma 1 della l. 117/17) .

Essa intende operare nel o nei settori di attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità:

- . richiamare l'interesse pubblico e privato sulle problematiche legate alla disabilità fisica;

- . diffondere la cultura del rispetto del disabile, eliminando le barriere architettoniche e psicologiche che ne ostacolano la completa integrazione nella società civile;

- . contribuire in tale ottica al perseguimento dei fini sportivi propri della "Polisportiva Amicacci" in guisa da far conoscere le enormi potenzialità anche sportive di cui dispongono i disabili;

- . contribuire con la "Polisportiva Amicacci" all'organizzazione del Torneo Internazionale di Basket in Carrozzina, al fine specifico di favorire l'integrazione tra culture diverse ed accrescere la consapevolezza dell'importanza della conoscenza delle lingue straniere, specie in relazione ai giovani e alle istituzioni;

- . accogliere, istruire ed avviare al mondo del lavoro ragazzi disabili provenienti da aree geopolitiche svantaggiate.

L'Ente si propone, inoltre, di porre in essere una serie di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali , che si potranno svolgere - secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze - , tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e comunque in rapporto all'insieme delle risorse - anche volontarie e gratuite - impiegate nelle attività di interesse generale.

In particolare, le attività secondarie consisteranno in:

- l'associazione potrà organizzare o contribuire ad organizzare convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari ed

attività similari al fine approfondire tali tematiche con le Scuole e le Università.

Sempre in tale ottica l'Associazione potrà curare la pubblicazione - a mezzo stampa ovvero mediante diffusione sulla rete internet - di riviste, articoli, relazioni specifiche, nel rispetto delle normative sul diritto d'autore.

L'Associazione, ai propri fini, contribuirà con la "Polisportiva Amicacci" alla gestione del sito internet "www.amicacci.it", potendo altresì acquisire altri domini internet per la diffusione e la conoscenza delle attività associative.

Presso le strutture dell'Associazione potranno altresì essere attivati iniziative e servizi di utilità sociale, privi di fini di lucro.

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) raccolte fondi;
- 7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individua-

le del rapporto associativo.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017e s.m.i., e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La deliberazione positiva è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve comunicarlo, entro 60 giorni, motivandone il rifiuto.

Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di

tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo - organo di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) l'organo di controllo (eventuale)
- 5) i revisori dei Conti (eventuale)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo lo richieda.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) l'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- 7) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico da recapitarsi ai soci alme-

no cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante mail o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11- IL PRESIDENTE

Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione mediante richiesta scritta all'Organo di Amministrazione di copie integrali o estratti a proprie spese e/o consultazione diretta.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. (a) totale attivo superiore di Euro centodiecimila e centesimi zero (Euro 110.000,00);

b) ricavi e proventi superiori ad Euro duecentoventimila e centesimi zero (Euro 220.000,00);

- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio n. 5 unità.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-

ciale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. (sup. ad Euro unmilionecentomila e centesimi zero (Euro 1.100.000,00) attivo stato patrimoniale; sup. ad Euro duemilioniduecentomila e centesimi zero (Euro 2.200.000,00) ricavi e proventi; dipendenti occupati in media 12 unità).

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 - TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro - Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota asso-

ciativa, hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART. 17 - RINVIO

I requisiti prescritti dalla L. 117/17 - Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore".

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firmato in originale:

= MARCHIONNI GIUSEPPE =

= ERIKA STAFFILANO =

= D'ANGELO EDOARDO =

= SOCCORSA LOREDANA CILIBERTI =

= TIENGO MORENO =

= = CIAMPINI BIAGIO NOTAIO = =

